

---

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PECORARO SCANIO**

Disciplina della professione di pedagogista

*Presentata il 3 marzo 1997*



[Relazione](#)



[Testo articoli](#)

---

Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 12:31:12

**PROGETTO DI LEGGE - N. 3340**

---

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende sottolineare come la professione di pedagogista oggi sia più avanzata, ampia ed articolata rispetto al passato. Nella complessa società moderna al tradizionale impegno scolastico si è affiancata un'area educativa incentrata sull'erogazione di servizi sociali e sanitari aggiuntivi impensabili solo pochi anni fa. I servizi cosiddetti aggiuntivi, in modo particolare in ambito psicopedagogico, hanno fatto registrare una decisa crescita dell'azione educativa: dove la risorsa-uomo è intesa come elemento culturale da tutelare e sviluppare in tutte le sue forme.

Il diffuso senso di insicurezza e di difficoltà che attraversano, in maniera trasversale, i giovani è oggetto, da tempo, di studio e di analisi da parte di diverse istituzioni pubbliche e private, ma le soluzioni sembrano sempre più lontane, e il malessere giovanile molte volte si manifesta anche con comportamenti violenti - lancio di sassi da cavalcavia, teppismo, ed altro.

Nonostante la spesa sociale rappresenti una voce consistente nel bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici, la qualità offerta è del tutto insufficiente: sono del tutto insufficienti strutture, centri, comunità ed altro che si occupano di *handicap* e di reinserimento sociale e molto spesso gli stessi operatori non hanno la dovuta professionalità per curare o prevenire piccole ed insignificanti disfunzioni o *handicap* che poi finiscono per diventare vere e proprie patologie. Se, poi, solo si considerassero i problemi derivanti da una società multietnica ed interculturale, apparirebbero con chiarezza ed improcrastinabilità i deficit che una società democratica e pluralista deve colmare.

Bastano queste poche considerazioni per giustificare l'istituzione dell'albo professionale dei dottori pedagogisti, personale educativo qualificato che potrebbe operare modo adeguato sia nelle diverse strutture pubbliche e private sia svolgere la libera professione. Anche perché la figura del pedagogista è ormai consolidata ed ha conquistato con metodi e strumenti scientifici e con risultati positivi il proprio campo di intervento. La continua ricerca-azione operata dal pedagogista non è finalizzata solo alla formazione, ma è promotrice di sperimentazioni, di nuove ipotesi di organizzazioni di lavoro, è soprattutto diagnosi e trattamento pedagogico ed assolve ad un ruolo tecnico specializzato.

Infine, il lavoro svolto dal pedagogista è un'attività diversa quella svolta dagli educatori di bambini, di giovani o adulti, in quanto è una figura professionale che ha il compito di elaborare

quelle conoscenze e quei progetti necessari agli educatori stessi. Il pedagogista assolve anche il difficile compito di fornire alle famiglie la necessaria assistenza specialistica e la consulenza psico-pedagogica sia per quanto concerne i problemi familiari e di educazione dei figli sia per quanto riguarda i problemi legati a situazioni di svantaggio, di abbandono, di adozione di figli.

L'urgenza della presente proposta di legge deriva anche dal fatto che il Parlamento si trova in mora rispetto ad alcune regioni che hanno già affrontato il problema, anche se non nella totalità, riconoscendo al pedagogista la dignità professionale che gli compete. Questa situazione sta creando una ingiusta disomogeneità di trattamento.



[Frontespizio](#)



[Testo articoli](#)

---

Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 12:31:12

**PROGETTO DI LEGGE - N. 3340**

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Definizione della professione di pedagogista).*

1. L'esercizio della professione di pedagogista, salvo quanto disposto dallo statuto previsto dall'articolo 5, comma 4, comprende le seguenti funzioni:

a) prevenzione, diagnosi, attività di assistenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in campo educativo e pedagogico;

b) attività di consulenza e sostegno psicopedagogico a singoli, famiglie, gruppi, ad organismi sociali e a comunità;

c) attività di progettazione, coordinamento e consulenza tecnico-scientifica sugli indirizzi, programmi e modalità gestionali nel settore socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, scolastico, rieducativo, culturale e lavorativo;

d) elaborazione di progetti che abbiano in considerazione la varietà dell'uomo sia in senso culturale che etnico, ed in particolare, dei portatori di *handicap*, dei tossicodipendenti, dei minori e degli emarginati.

### Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogista).*

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo aver superato un apposito esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 4.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i laureati in pedagogia, in scienze dell'educazione o aventi titoli di studio equipollenti.

### **Art. 3.**

*(Esercizio dell'attività di educatore e formatore professionale).*

1. L'esercizio di educatore e formatore professionale è subordinato ad una specifica formazione e addestramento professionale, da acquisire dopo il conseguimento della laurea o titolo di studio equipollente di cui all'articolo 2, comma 3, mediante corsi di specializzazione attivati presso scuole universitarie o istituti a tal fine riconosciuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

### **Art. 4.**

*(Istituzione dell'albo professionale dei pedagogisti).*

1. E' istituito l'albo professionale dei pedagogisti.
2. Gli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

### **Art. 5.**

*(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia, previa consultazione delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria, con proprio decreto, adotta le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. Tutti gli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti costituiscono l'ordine nazionale dei pedagogisti.

3. Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.

4. Entro sei mesi dall'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti di cui al comma 2, il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti territoriali dell'ordine stesso, con proprio decreto, adotta lo statuto dell'ordine dei pedagogisti.

### **Art. 6.**

*(Condizioni per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti).*

1. Per essere iscritti all'albo professionale dei pedagogisti è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige, in materia, la condizione di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

**Art. 7.**

*(Norme transitorie).*

1. Accedono all'albo professionale di diritto tutti i soci riconosciuti dall'albo nazionale provvisorio istituito dall'Associazione nazionale pedagogisti (ANPE), che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti coloro i quali si trovino in servizio presso pubbliche amministrazioni con il profilo professionale di pedagogo e con qualifica funzionale inferiore alla ottava, sono inquadrati immediatamente di diritto nella ottava qualifica funzionale.



[Frontespizio](#)



[Relazione](#)

---

Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 12:31:12